



REGIONE ABRUZZO

Dipartimento Politiche dello Sviluppo Rurale e della Pesca Servizio Promozione delle Filiere

AVVISO

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE-ABRUZZO 2014/2020

Nota relativa all' **Avviso Pubblico Misura 11** "Agricoltura biologica (art. 29)" – Sottomisura 11.1 – "Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica" – Tipo di intervento 11.1.1 "Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica" (DPD019/76 del 26 aprile 2016). Precisazioni al bando per la presentazione delle domande di sostegno per l'annualità 2016.

Visto

Il regolamento (CE) 1305/2013 del 18 dicembre 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) 1698/2005

Preso atto

Della decisione di esecuzione della commissione 13/11/2015 C(2015)7994 che approva il Programma di sviluppo rurale della regione Abruzzo ai fini della concessione di un sostegno da parte del "Fondo Europeo agricolo per lo sviluppo rurale"

Considerato

- Che nel Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - CCI 2014IT06RDRP001, di cui alla citata DGR n.1056/2015, al punto 15. - Modalità di Attuazione del Programma - sub 15.1.2.1. struttura di gestione e controllo – viene, fra l'altro, affidato all'Autorità di Gestione il compito di "... predisporre le procedure di raccolta e selezione delle domande di aiuto, di stabilire i criteri di selezione dal proporre al CdS, programmare ed approvare i bandi per l'attuazione degli interventi selezionati nel PSR.";
- Che con determinazione n° DPD019/76 del 26 aprile 2016 è stato approvato l'Avviso Pubblico Misura 11 "Agricoltura biologica (art. 29)" – Sottomisura 11.1 – "Pagamenti per la conversione in pratiche e metodi di agricoltura biologica" – Tipo di intervento 11.1.1 "Pagamenti per la conversione all'agricoltura biologica". Bando per la presentazione delle domande di sostegno per l'annualità 2016;
- la necessità di implementare le procedure denominate "VCM", previste sul sistema SIAN, in ottemperanza ai suddetti Regolamenti UE;

Si precisa:

- Il punto 4.2.3 del bando si intende così integrato:

I beneficiari hanno l'obbligo di aver presentato la notifica di attività di produzione biologica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e s.m.i. (Notifica informatizzata); in particolare:

devono aver presentato la “prima notifica di attività con metodo biologico” in data non anteriore al 1 gennaio dell’annualità di presentazione della domanda di aiuto (1 gennaio 2016 per l’anno 2016); non sono ammesse le imprese che nell’anno precedente alla domanda di aiuto risultano avere una notifica in corso, rilasciata sul SIB. **Non sono ammessi a pagamento i produttori che si siano già ritirati dall’applicazione dei disciplinari biologici (notifica di recesso) dopo aver ricevuto provvidenze quinquennali a valere del Reg. CE n. 1698/05 (PSR 2007/2013).**

Al riguardo si precisa che l’Organismo di controllo (di seguito OdC) prescelto dall’agricoltore, effettua la verifica della conformità alle norme di produzione biologica non oltre i 120 (centoventi) giorni successivi a decorrere dalla data di notifica (rilascio informatico). Qualora l’esito della verifica della conformità alle norme di produzione biologica condotta dall’ OdC comporti il mancato assoggettamento dell’azienda al sistema dei controlli previsto per il metodo di produzione biologica, l’impegno assunto dall’agricoltore ai sensi della presente misura del PSR 2014-2020 decade.

Nel caso in cui non si verificano le condizioni di cui ai suddetti punto a), il beneficiario potrà fare domanda di accesso esclusivamente alla tipologia di intervento 11.2.1 “Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica” della sottomisura 11.2.

L’eventuale recesso dal regime di assoggettamento al biologico (ai sensi delle vigenti normative sopracitate) durante il periodo di impegno, comporta la decadenza totale della domanda con conseguente restituzione dei premi percepiti.

- Il punto 4.2.6 del bando è così integrato: “Le superfici, da assoggettare agli impegni devono essere disponibili, al momento della presentazione della domanda di aiuto, a titolo legittimo ed esclusivo del richiedente e mantenute per una durata almeno pari al periodo di impegno. La disponibilità delle superfici deve essere dimostrata secondo le regole di riferimento del fascicolo aziendale come previsto dal DPR 503 del 01/12/1999 e s.m.i. e circolare AGEA prot. N. ACIU.2016.120 del 1/03/2016. Tuttavia sono ritenuti validi anche titoli di conduzione di terreni di durata inferiore (**ma almeno pari ad una annualità d’impegno, copertura annualità di pagamento: dal 15 maggio al 14 maggio dell’anno successivo**), ma in tal caso il richiedente dovrà rinnovare il titolo attraverso la stipula di un nuovo contratto, che abbia inizio contestualmente alla data di scadenza del precedente così da garantire la continuità della copertura dell’intero periodo d’impegno. Il mancato rinnovo comporta la decadenza dell’aiuto e la restituzione, per tali superfici (**cioè per le particelle oggetto del mancato rinnovo**), delle somme eventualmente erogate nelle annualità precedenti maggiorate degli interessi. Le superfici dichiarate nella domanda di aiuto iniziale dovranno essere assoggettate agli impegni per l’intero periodo d’impegno. Pertanto per ciascuna superficie aziendale dichiarata in domanda dovrà essere garantita la continuità dell’impegno assunto, anche nel caso di trasferimento della gestione dei terreni, pena la restituzione di eventuali somme corrisposte a favore delle medesime superfici, in precedenti annualità. In conformità con l’art. 47 del reg. UE 1305/2013, fermo restando la continuità dell’impegno, per la durata dell’impegno sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento. Per le ulteriori casistiche quali la cessione totale o parziale dell’azienda, le operazioni di ricomposizione fondiaria, le cause di forza maggiore; ecc., si rimanda allo stesso articolo 47 del reg. cit. ed alle ulteriori disposizioni in materia contenute nel regolamento UE n. 807/2014”. Nel caso di superfici collettive, fermo restando il vincolo richiamato nel paragrafo precedente, il richiedente può beneficiare esclusivamente del premio relativo alla quota parte di superficie assegnata allo stesso da parte dell’Autorità concedente, come risultante dal fascicolo unico aziendale
- Il punto 4.2.8 è così modificato: in presenza di zootecnica biologica a norma del Reg. CE 834/07 art. 14 e s.m.i. regolarmente notificata:

Le superfici foraggiere avvicendate sono eleggibili a premio a condizione che il rapporto UBA/superficie sia uguale o maggiore a 0.2 UBA/ha;

Le superfici a pascolo sono eleggibili a premio, se richieste in domanda in combinazione con l'intervento 10.1.2 a condizione che il rapporto UBA/superficie sia compreso tra a 0.2 e 0.8 UBA/ha.

- Il punto 4.2.9 si intende così specificato: sono **comunque** ammesse le aziende in cui le produzioni zootecniche non sono incluse all'assoggettamento al metodo di produzione biologico (solo produzioni vegetali, in tal caso il premio relativo alle produzioni foraggiere sarà pari a 145 €/ha/anno).
- Il punto 5.2 si intende così modificato: impegno a conseguire una formazione (M1) e attivare una consulenza specifica (M2) entro due anni dalla data di adesione al regime domanda di sostegno. Gli aderenti alla presente sottomisura hanno diritto sia ad un voucher per la frequenza di un corso di formazione (M1), che ad un voucher per fruire di consulenze specifiche (M2).
 - Al punto 6 del bando relativo alla Misura 11.1.1 (DPD019/76 del 26 aprile 2016) si intende così integrato: "Gli impegni decorrono a far data dal giorno di rilascio della domanda nel portale SIAN e devono essere rispettati per i tre anni di calendario successivi. Trascorsi i tre anni le aziende **dovranno** transitare all'intervento 11.2.1 relativo ai pagamenti per il mantenimento dell'agricoltura biologica, fino al completamento di un periodo di impegno complessivo di 5 anni. Per l'anno 2016 gli impegni decorrono dal 15 maggio 2016. Si precisa che i premi di riferimento per i primi tre anni sono quelli relativi al regime di conversione a valere sulla Misura 11.1 mentre per i restanti due i premi sono quelli indicati nelle tabelle contenute al bando della Misura 11.2.

Il suddetto Avviso sarà pubblicato sul sito www.regione.abruzzo.it/agricoltura.

Per ulteriori informazioni: dott. Antonio ZINNI -Uff. Politiche di sostegno alla conversione e al mantenimento di pratiche biologiche ed ecocompatibili in agricoltura, allo sviluppo delle filiere corte e mercati locali- Via Catullo, 17 – 65127 – PESCARA-Tel . 085/7672919

E-mail: antonio.zinni@regione.abruzzo.it - PEC: DPD019@pec.regione.abruzzo.it

Pescara, 25/07/2017

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott. Franco LA CIVITA)